



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Codice sito: 4.17/2020/8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019622 P-4.37.2.17
del 30/11/2020



30772563

Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport

MGS_SPADAFORA
(per interoperabilità)

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

ROMA

Al Ministro per la pubblica amministrazione

MIN_FP
(per interoperabilità)

ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome

c/o CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

Coordinatore per i beni e le attività culturali

(uff.gab.roma@certgov.fvg.it)

TRIESTE

Alla Regione Basilicata

Coordinatore Vicario per i beni e le attività
culturali

(ufficio.rappresentanza.roma@cert.regione.basilicata.it)

POTENZA

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano

(CSR PEC LISTA 3)

ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)

ROMA

SA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: intesa, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Si trasmette, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto con nota prot. DAGL n. 12112 del 27 novembre 2020 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Si comunica che per l'esame dello schema di decreto legislativo di cui all'oggetto è convocata, in modalità videoconferenza, una riunione tecnica il 10 dicembre p.v., alle h.16.30.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a comunicare i nominativi dei partecipanti, con relativa e-mail, al fine del successivo inoltro delle coordinate per accedere al collegamento, entro venerdì 4 dicembre 2020, all'indirizzo di posta elettronica m.cosenza@governo.it.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Massimiliano Cosenza

Co Deure

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0012112 P-
del 27/11/2020



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.*

CONFERENZA STATO-REGIONI

e p.c.


DAGL/ *Pa. 2020*

Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LO SPORT

OGGETTO: schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di codesta Conferenza, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019546 A-4.37.2.17
del 30/11/2020



De IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

Stefano Vero

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86,
RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.**

TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione).....	3
Art. 1 (Oggetto).....	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)	4
TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE).....	5
CAPO I – REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	5
Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).....	5
Art. 5 (Struttura del Registro).....	5
Art. 6 (Iscrizione nel Registro)	5
Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)	6
Art. 8 (Certificati)	6
Art. 9 (Cancellazione).....	6
Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati).....	7
Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro).....	7
Art. 12 (Trasmigrazione)	7
Art. 13 (Gestione del Registro).....	7
CAPO II – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE.....	7
Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica).....	7
Art. 15 (Certificati)	8
TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere).....	8
Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport).....	8
TITOLO IV – Disposizioni finali.....	9
Art. 17 (Abrogazioni).....	9
Art. 18 (Entrata in vigore).....	9



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

Visto l'articolo 8, comma 2, lettera a), b), c), d), e), della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:



- a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;
- f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;
- h) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- i) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- o) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport;

Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio



nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE)

CAPO I - REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro".

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 (Struttura del Registro)

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 6 (Iscrizione nel Registro)

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;



- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorso ulteriore trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorso inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)

1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.

Art. 8 (Certificati)

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9 (Cancellazione)

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.



Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 12 (Trasmigrazione)

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Art. 13 (Gestione del Registro)

1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

CAPO II - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)

1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.



Art. 15 (Certificati)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)

Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società Sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.



TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 17 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 8 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 rubricato "Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

- I – Finalità e ambiti di applicazione;
- II – Disposizioni in materia di semplificazione;
- III – Contrasto alla violenza di genere;
- IV – Disposizioni finali.

TITOLO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Il secondo comma stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della



finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'articolo 4 ha per oggetto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, che viene gestito con modalità telematiche.

L'articolo 5 specifica la struttura del Registro, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. L'iscrizione nel Registro comporta il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il comma 3 specifica che le società e le associazioni sportive riconosciute dal CIP, sono iscritte in una sezione speciale.

L'articolo 6 disciplina l'iter procedurale, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, individuando, specificamente, la documentazione occorrente da inviare al Dipartimento per lo sport per la preliminare istruttoria. Successivamente, all'esito della certificazione dell'attività sportiva dilettantistica, avviene l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 7 definisce i termini per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 8 affida al Dipartimento per lo Sport il rilascio dei certificati d'iscrizione al Registro.

L'articolo 9 descrive l'iter procedurale e i casi in cui può avvenire la cancellazione di un ente dal Registro.

L'articolo 10 stabilisce i casi e i termini per l'opponibilità ai terzi degli atti depositati.

L'articolo 11 definisce i tempi per la disciplina sul funzionamento (tenuta, conservazione e gestione) e revisione del Registro. In particolare: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport, definisce, con proprio regolamento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro; con cadenza triennale, il Dipartimento per lo Sport provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

L'articolo 12 riguarda la trasmigrazione e stabilisce la sostituzione del precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui al comma 20 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché l'automatismo del trasferimento.

L'articolo 13 stabilisce l'invarianza finanziaria delle norme contenute nel presente Capo.

Capo II – Ulteriori misure di semplificazione



L'articolo 14 è relativo alle associazioni dilettantistiche che, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2 dettaglia la procedura per la costituzione dell'ente, le modalità e i tempi per l'iscrizione presso il Dipartimento per lo Sport nell'apposito Registro ed il comma 3 le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo.

L'articolo 15 affida al Dipartimento per lo Sport, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la predisposizione di specifici moduli per l'autocertificazione da parte dei soggetti interessati di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Capo III – Contrasto alla violenza di genere

L'articolo 16 al comma 1 definisce le modalità e i tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. I commi 2, 3 e 4 prevedono che, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare aggiornare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, stabiliscono le sanzioni per il mancato adempimento e prevedono l'integrazione nel caso in cui le ASD e SSD siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale. Il comma 6, in tali casi, concede al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni benemerite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche la possibilità di costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 17 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 18 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in quattro Titoli, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Titolo I – Finalità e ambito di applicazione;

Titolo II – Disposizioni in materia di semplificazione;

Titolo III – Contrasto alla violenza di genere;

Titolo IV – Disposizioni finali.

TITOLO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Il comma 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO II – riguarda le disposizioni in materia di semplificazione.

Il Capo I contiene gli articoli da 4 a 13 che riguardano il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito dal CONI ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (articolo 5, comma 2, lettera c) per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Il Registro ha la funzione di certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni, ai fini dell'applicazione di tutte le norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, in particolare di carattere fiscale. Il decreto trasferisce le funzioni di tenuta del Registro – ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" – al Dipartimento per lo Sport.

Del Registro vengono definiti struttura, funzionamento, opponibilità, trasmigrazione.



Quanto alle caratteristiche tecniche, va premesso che il Registro è inteso come il *database* primario delle informazioni sulla pratica sportiva dilettantistica in Italia e gestisce, stando ai dati in registro ad oggi:

- 156.928 società (+ 4.000 dal 01.01.2020);
- 12.911.000 anagrafiche (verificate con il codice fiscale e Agenzia delle Entrate) con un + 1.300.000 dal 01.01.2020;
- 98.106 utenze ASD per l'accesso al sistema (+ 20.000 dal 01.01.2020);
- 99.852.568 relazioni tra tesserati e discipline praticate (+ 26.000.000 dal 01.01.2020).

Analoga è la gestione dei soggetti iscritti nella sezione Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sia pure con numeri inferiori (5.500 società circa e 5.900 anagrafiche).

I costi del funzionamento del Registro e dell'applicativo CIP, attualmente gestiti da ConiNet (società partecipata da Sport e salute s.p.a.), possono essere così prudenzialmente stimati:

- i) n. 2 FTE = € 120.000;
- ii) DataBase MongoDB su Consip = € 53.400 annui;
- iii) Mongo DB Assistenza dedicata = € 21.000 (12gg uomo annui);
- iv) Mongo DB Formazione = € 15.500 UT (4 gg aula per max 12 persone).

All'articolo 13 viene indicata la clausola di invarianza finanziaria specificando che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del Registro, si fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute S.p.A., stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145. Dall'ultimo Bilancio consuntivo 2019 della società, infatti, si evince come i costi connessi al funzionamento del Registro da parte del CONI rientrino nel contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2020, n. 178.

Il Capo II riguarda ulteriori misure di semplificazione inerenti l'acquisizione della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - articolo 14 - e la previsione di specifici moduli con cui le ASD e SSD possono autocertificare i requisiti soggettivi e oggettivi - articolo 15. Le disposizioni del presente Capo non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III - CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

L'articolo 16 contiene disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 17 indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 130, è stata svolta positivamente.

2



POSITIVO
27 NOV. 2020

NEGATIVO
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico